

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

4<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

Presidenza del presidente GUARRA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(343) *SENESE ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera*

(Discussione e reiezione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ANEDDA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	3, 5
BECCELLI (AN-MSI) .....	7
BELLONI (CCD) .....	4, 7, 8
GARATTI (Forza Italia) .....	7
PALUMBO (PPI), relatore alla Commissione 2, 4, 7	
PREIONI (Lega Nord) .....	8
RUSSO (Progr. Feder.) .....	3, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(343) SENESE ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera**

(Discussione e reiezione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera», d'iniziativa dei senatori Senese, Bettoni Brandani, Salvi, Salvato, Manconi, Smuraglia, D'Alessandro Prisco, Bucciarelli, Bruno Ganeri, Petrucci, Laforgia, De Luca, Angeloni, Micele, Pagano e Sartori.

Prego il senatore Palumbo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Senese ed altri, fa riferimento alla revoca delle sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle leggi in materia di utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope, per effetto del referendum del 18 aprile 1993 che ha abrogato le fattispecie contemplate dalla normativa sugli stupefacenti relativa alla punibilità di coloro che acquistano o detengono tali sostanze in misura superiore alla dose media giornaliera. Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al riguardo.

Nella relazione allegata al disegno di legge in titolo, si fa notare che l'applicazione dell'articolo 673 del codice di procedura penale non sarebbe possibile dal momento che nei casi di *abolitio criminis* già si contempla la revoca delle sentenze di condanna.

Infatti, non sarebbe contemplata un'ipotesi *de plano*, in quanto non risulterebbe una coincidenza automatica tra l'imputazione per la quale è intervenuta la condanna e l'abolizione della punibilità per tali fattispecie, essendo necessario invece un accertamento in ordine alla destinazione delle sostanze detenute e portate in relazione ai fatti accertati con sentenza irrevocabile di condanna.

Per questa ragione nel disegno di legge si fa riferimento all'esigenza di verificare se dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle sostanze ad uso diverso da quello personale, situazione rispetto alla quale non sarebbe applicabile la disposizione normativa di revoca delle sentenze di condanna.

Rispetto al disegno di legge in esame vi è una proposta emendativa che andrebbe a sostituire per intero l'articolo 1 di cui è composto il provvedimento. L'emendamento consta di tre commi. Il primo presenta

soltanto qualche differenza di carattere formale rispetto all'articolo 1 del disegno di legge n. 343, mentre gli altri due introducono, rispettivamente, il caso di sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero nel caso in cui l'istanza di revoca della sentenza di condanna sia antecedente alla sospensione, e il caso in cui prima che la sentenza di condanna sia eseguita il pubblico ministero possa ordinare, se sussistono fondati motivi per ritenere validi i presupposti per una revoca, la liberazione del condannato e la sospensione dell'esecuzione della pena sino alla decisione del giudice dell'esecuzione che deciderà definitivamente sul caso.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Palumbo. Dichiaro aperta la discussione generale.

**RUSSO.** Intervengo solo per una dichiarazione formale sull'emendamento 1.1, già illustrato dallo stesso relatore e che, in assenza della presentatrice, senatrice Scopelliti, faccio mio.

Il comma 1 dell'emendamento lascia sostanzialmente immutata la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 343. Vorrei solo far notare che la formulazione prevista dall'emendamento è, a mio avviso, più chiara perchè mentre il disegno di legge Senese afferma «salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale», l'emendamento introduce una formula più netta «salvo che dagli atti risulti la destinazione ad uso diverso da quello personale».

Gli altri due commi dell'emendamento mi sembra che rispondano ad un'esigenza di opportunità. Siccome la valutazione in concreto può presentare qualche difficoltà - in questo caso non siamo in presenza di una revoca *de plano* - è giusto che nel tempo, quando il pubblico ministero ravvisi elementi in questo senso, sospenda l'esecuzione della pena oppure ordini la scarcerazione se l'istanza è presentata durante l'esecuzione della sentenza di condanna.

**ANEDDA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione anche se giudica il disegno di legge sostanzialmente inutile perchè si richiama alla vigente normativa in materia.

L'articolo 673 del codice di procedura penale citato nella relazione dispone che nessuno può essere tenuto a scontare una pena per fatti che non sono previsti dalla legge come reati. Viene fatto un richiamo ai principi generali.

Anche il disposto dell'emendamento illustrato dal senatore Russo è discutibile perchè l'articolo 666 del codice di procedura penale, al quinto comma, afferma che il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre assumere prove, può procedere in udienza nel rispetto del contraddittorio.

Quindi tutto il procedimento esecutivo, anche per la parte attinente alla revoca della decisione relativa ad un fatto che non è più considerato dalla legge come reato, trova la sua regolamentazione in sede di

esecuzione dal combinato disposto dagli articoli 666, comma 5, e 673 del codice di procedura penale.

Ho sentito l'esigenza di soffermarmi su questi aspetti per mostrare alla Commissione l'evidente ultroneità del disegno di legge in esame e dell'emendamento presentato; se ciò non bastasse, ricordo che dall'aprile 1993 ad oggi è trascorso così tanto tempo che tutti quelli condannati ai sensi della norma abrogata dal referendum, sono ormai stati rimessi in libertà; per non considerare poi che se alcuni detenuti si fossero sentiti lesi dalla sentenza per il venir meno di questa norma avrebbero certamente già presentato ricorso.

In realtà, già non esistevano casi di questo tipo nella passata legislatura quando l'onorevole Senese, preoccupandosi di sanare queste situazioni, presentò un eguale disegno di legge e fece svolgere dallo stesso Ministero un'indagine, da cui risultò che i giudici di esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, avevano già provveduto a ciò.

Comunque, il Governo si rimette alla Commissione, considerando questo disegno di legge così specifico da non poter recare danno alcuno, in quanto tra l'altro rimarrà, per quanto se ne sa, del tutto inapplicato; diverso sarebbe stato ovviamente se si fosse trattato di una norma di carattere generale. Dello stesso parere è anche l'ufficio legislativo del Ministero, dopo che ha ovviamente svolto uno studio approfondito in materia ed un adeguato accertamento in questo ambito.

BELLONI. Esprimo molte perplessità sulla necessità di approvare un ennesimo provvedimento teso a rispondere ad esigenze cui già il codice di procedura penale soccorre, nonchè sull'opportunità stessa di adottare un disegno di legge teso a concedere poteri non ancora attribuiti al giudice di esecuzione, anche se a questo riguardo il relatore ha tentato, con uno sforzo notevole, una interpretazione estensiva del già esistente articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale. In realtà, con questo disegno di legge, si concederebbero ulteriori poteri al giudice di esecuzione che finirebbero per far prevalere questa figura su quella del giudice collegiale, dando luogo ad una grave anomalia del sistema processuale dove il giudice di esecuzione avrebbe il potere di sindacare su una sentenza emessa da un giudice collegiale. Per queste ragioni, esprimo parere contrario.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Intendo solo fornire chiarimenti in merito all'obiezione mossa dal senatore Belloni. Egli infatti sostiene che, nel caso fosse approvato, questo disegno di legge darebbe luogo ad una grave anomalia processuale, attribuendo competenze ulteriori al giudice di esecuzione, come quella ad esempio di poter decidere, in sede di ricognizione successiva, su un fatto già valutato dal giudice collegiale, ma bisogna pur sapere che se il provvedimento è stato deliberato da un giudice collegiale, spetterà allo stesso l'esecuzione, quindi questa preoccupazione non sussiste.

Rimane inoltre da valutare quanto è stato affermato in merito alla ultroneità di questa legge. Si sostiene infatti che gli articoli n. 673 e n. 666, comma 5, con riferimento agli ampi poteri attribuiti al giudice dell'esecuzione, disciplinano anche i casi, la cui condanna dovrebbe essere revocata per effetto del referendum dell'aprile 1993; in realtà non lo

fanno perchè i casi in specie non sono contemplati negli articoli sopracitati; con questo disegno di legge si è cercato di introdurre una specifica normativa che consenta, al di là dell'articolo 673 - che sembrerebbe applicabile unicamente ai casi di provvedimenti *de plano* -, di concedere la possibilità al giudice di esecuzione di riesaminare gli atti per accertare se ricorrono le condizioni necessarie per revocare la sentenza di condanna; cioè se dagli atti risulti che l'acquisto, l'importazione o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope siano per uso personale.

È chiaro che, se si ritenesse che gli articoli sopracitati contemplano questi casi, l'obiezione sollevata dal rappresentante del Governo risulterebbe ineccepibile. Se al contrario si ritenesse giusta l'interpretazione fornita nella relazione sul disegno di legge - e mi sembra che questa sia più facilmente condivisibile anche per non dare luogo a dubbi interpretativi - l'approvazione del disegno di legge, teso a risolvere quei casi di sentenza e di condanna ancora dubbi, risulterebbe sicuramente la soluzione più opportuna.

Sussiste quindi questo problema interpretativo relativo all'articolo 673, in quanto sembrerebbe applicabile unicamente ai provvedimenti *de plano* anche secondo gli stessi giudici: tutti quei casi cioè non contemplati in esso, ma suscettibili di revoca della condanna per effetto del *referendum* potrebbero rimanere infatti esclusi da quanto previsto da questo articolo.

Non so se la questione rivesta qualche interesse di ordine pratico come sostiene l'onorevole Anedda, perchè non sono in grado francamente di conoscere quale sia lo stato dell'esecuzione delle sentenze di condanna relative a questioni concernenti l'impiego e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il vero problema è stabilire se, per le sentenze emanate anteriormente al *referendum* del 18 aprile 1993 e non ancora eseguite, sussista la necessità di un accertamento e quindi, anche in relazione a tali ipotesi residuali, se sussistono, lo strumento legislativo possa ritenersi opportuno.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ANEDDA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Desidero fare riferimento al parere dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia che richiama una decisione della Corte di cassazione del 26 aprile del 1991, che ha già esteso l'applicazione dell'articolo 673 del codice di procedura penale a tutti i casi indicati dalla norma penale incriminatrice.

Secondo tale parere, che fa riferimento all'articolo 673 e all'articolo 666, quinto comma, si deve riconoscere che il giudice dell'esecuzione è titolare di un potere cognitorio, seppure limitato dal tipo di intervento che gli è richiesto, che gli consente, anche in caso di condanna per fatti collegati all'uso di stupefacenti, di accertare se la sentenza di condanna ha riguardato una condotta di importazione, acquisto o detenzione per uso personale o per finalità di spaccio, revocando la sentenza di condanna solo nel primo caso. La maggiore complessità dell'attività giurisdizionale, che il giudice dell'esecuzione dovrà compiere nell'accerta-

mento della sussistenza dei presupposti sostanziali per poter addivenire all'eventuale revoca della sentenza di condanna, non giustifica la previsione di una normativa *ad hoc*.

Per tali ragioni si ritiene non necessaria l'introduzione della norma proposta.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al regolamento. Dal momento che l'obiezione del rappresentante del Governo è molto seria e ha dato vita ad una discussione che ha evidenziato molteplici perplessità sarebbe opportuno, mancando tra l'altro il presentatore dell'emendamento, al quale mi sono sostituito, rimandare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, per consentire ai commissari di tener conto delle obiezioni formulate dal Governo. Chiedo pertanto, che la Commissione si pronunci in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Russo.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura eccedente la dose media giornaliera già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato testo unico, nelle parti abrogate per effetto del referendum svoltosi il 18-19 aprile 1993, sono revocate, ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale.

Il senatore Scopelliti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

#### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per violazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è revocata dal giudice dell'ese-

cuzione ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale quando la condanna ha per oggetto l'importazione, l'acquisto o comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore alla dose media giornaliera già definita ai sensi degli articoli 75 e 78 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, salvo che dagli atti risulti la destinazione ad uso diverso da quello personale.

2. Se l'istanza di revoca della condanna ai sensi del comma 1 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero il quale sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti.

3. Se l'istanza è proposta durante l'esecuzione della sentenza di condanna, è presentata al pubblico ministero il quale, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perchè la sentenza sia revocata, ordina la liberazione del condannato e sospende l'esecuzione della pena sino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti».

1.1

SCOPELLITI

BELLONI. Sono contrario all'emendamento presentato dalla senatrice Scopelliti.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole e ne auspico l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BECHELLI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale-MSI condivide il parere espresso dal Governo.

Mi sembra inutile introdurre una norma così specifica in un contesto normativo già esistente che tra l'altro non dà luogo ad alcun dubbio di interpretazione, ma anzi consente una giusta applicazione della norma.

Sono contrario a questo disegno di legge anche per una considerazione di ordine filosofico relativa alla regolamentazione dell'attività legislativa: si deve evitare il più possibile l'introduzione di norme di carattere eccezionale che non seguono regole generali, la cui giusta interpretazione e conseguente applicazione deve essere demandata a coloro che hanno il compito di applicarle.

GARATTI. Ritengo inutile approvare questo disegno di legge, in quanto questi casi sono già contemplati dal combinato disposto dagli articoli 666, comma 5, e 673 del codice di procedura penale.

Ci lamentiamo in continuazione dell'eccessiva produzione legislativa e poi finiamo per approvare un disegno di legge che è certamente superfluo; con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, il giudice di esecuzione già gode di ampi poteri di cognizione stabiliti proprio dagli articoli sopracitati.

Sulla base di questo ragionamento, mi allineo alla posizione governativa ed esprimo parere contrario.

PREIONI. Esprimo il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

BELLONI. Anch'io esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**Non è approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE